

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari**

**"Alcune considerazioni pratiche sulla nuova relazione del
revisore legale"**

***I richiami d'informativa nella relazione
del revisore***

Dott. Piero Maccioni

11 maggio 2018

Determina del 31 lug 2017 della Ragioneria Generale dello Stato

In applicazione della Direttiva 2014/56/UE del 16apr2014, che contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili. La prima relazione di revisione sui bilanci (enti non EIP) emessa secondo le nuove regole è quella relativa ai bilanci chiusi al **31 dic 2017**.

Le principali innovazioni:

- 1) l'anticipazione del paragrafo contenente il **giudizio di revisione** che deve ora essere posizionato all'**inizio** della relazione di revisione, seguito dal paragrafo "**Elementi alla base del giudizio**";
- 2) solo per le quotate: l'introduzione di una sezione ad hoc contenente gli **aspetti chiave della revisione contabile** (*key audit matters*) in modo tale da fornire una maggiore trasparenza sulle attività svolte dal revisore in esecuzione del proprio incarico;

Determina del 31 Aug 2017 della Ragioneria Generale dello Stato

- 3) solo per le quotate: l'inserimento del **nome** del responsabile dell'incarico di revisione;
- 4) l'introduzione di una **dichiarazione esplicita di indipendenza** da parte del revisore in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili;
- 5) l'inserimento di una **informativa specifica e dettagliata** in merito alla verifica del presupposto della **continuità aziendale**, che include una descrizione delle responsabilità del management e del revisore in merito al rispetto del presupposto del **going concern**;
- 6) una più dettagliata **descrizione** delle **responsabilità del revisore** e degli aspetti chiave del processo di revisione

dott. Piero Maccioni

3

Perché sono necessarie regole di controllo univoche ?

L'esercizio della revisione contabile richiede l'esistenza di un corpo di **regole di controllo oggettive**: solo se il revisore le applica, può affermare di aver controllato

In **assenza** di regole di controllo oggettive, ogni revisore potrebbe svolgere il controllo sulla base di scelte **soggettive** ed il mercato privilegierebbe i revisori **meno rigorosi**, **vanificando** ogni utilità della revisione contabile

dott. Piero Maccioni

4

Cosa cambia con i nuovi principi di revisione ?

Una **relazione finale** redatta in accordo con i nuovi principi ISA 700, 705 e 706 comporta:

- significative **modifiche di forma** rispetto ad entrambi i modelli in uso (es.: titoli anziché numerazione dei paragrafi);
- precisazioni sulle responsabilità degli amministratori e del revisore;
- alcune **modifiche di sostanza** inerenti i dati **comparativi**;
- la possibilità di inserire **paragrafi** di "**altri aspetti**", sulla base dell'ISA Italia 706

Schema e contenuto della relazione di revisione 1/6

La nuova relazione di revisione ha una struttura "rigida", costituita da ciascuno dei seguenti elementi che dovranno essere esposti nell'ordine in cui sono indicati:

- 1. Titolo** - specifica che si tratta della relazione di un revisore indipendente e indica il **riferimento normativo** ai sensi del quale è emessa la relazione di revisione (legale/a titolo volontario)
- 2. Destinatari** - nei casi ex DLgs 39/10 i destinatari sono i soggetti (**assemblea**) che hanno conferito l'incarico di revisione

Schema e contenuto della relazione di revisione 2/6

3. Giudizio del revisore - fulcro della relazione di revisione, contiene l'espressione del giudizio professionale sul bilancio

4. Elementi alla base del giudizio - espone le **motivazioni** che hanno indotto ad esprimere il parere (inoltre: audit svolto in linea con ISA Italia, indipendenza e acquisizione elementi probativi)

(eventuale paragrafo "richiamo d'informativa")

(eventuale paragrafo "altri aspetti")

Schema e contenuto della relazione di revisione 3/6

5. Responsabilità della direzione per il bilancio esplicita le responsabilità degli ammi.ri per la redazione del bilancio in conformità alle norme di legge e per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

6. Responsabilità del revisore per la revisione contabile include: ragionevole sicurezza (non si fornisce la garanzia che un errore significativo sia sempre individuato); non si esprime un giudizio sull'efficacia del CTRL interno dell'impresa;

Schema e contenuto della relazione di revisione 5/6

- 7. Altri obblighi di reportistica** - ha la funzione di assolvere ad altri obblighi di reportistica rispetto all'espressione del giudizio sul bilancio eventualmente previsti dalla normativa, ad esempio l'espressione del giudizio sulla **coerenza** delle informazioni contenute nella **relazione sulla gestione** con il bilancio d'esercizio (principio di revisione ISA Italia n°720B)
- 8. Firma** - del revisore o del socio responsabile in caso di incarico conferito a società di revisione

Schema e contenuto della relazione di revisione 6/6

- 9. Data** - deve essere indicata la data in cui hanno **avuto termine le procedure di verifica**, ossia il momento in cui si chiude il processo di raccolta, esame e valutazione degli elementi probativi a supporto del giudizio professionale espresso
- 10. Sede del revisore** - la relazione deve riportare il luogo in cui il revisore esercita la propria attività

ISA 700 (1diXX)

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n°39

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società ABC SpA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 20XX, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

ISA 700 (2diXX)

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

ISA 700 (3diXX)

Richiamo di informativa

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2017 con una perdita d'esercizio di € xxx e a tale data le passività correnti eccedevano le attività correnti di € xxx.

Come descritto dagli amministratori, tali circostanze - oltre ad altri aspetti esposti nel medesimo paragrafo - indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità di funzionamento. Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

ISA 700 (4diXX)

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

ISA 700 (5diXX)

(cont) Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

ISA 700 (6diXX)

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

ISA 700 (7diXX)

(cont) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da

dott. Piero Maccioni

17

ISA 700 (8diXX)

(cont) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

dott. Piero Maccioni

18

ISA 700 (9diXX)

(cont) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del **presupposto della continuità aziendale** e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. **In presenza di una incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.** Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

dott. Piero Maccioni

19

ISA 700 (10diXX)

(cont) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

dott. Piero Maccioni

20

ISA 700 (11diXX)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della ABC SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC SpA al 31.12.2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n°720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC SpA al 31.12.2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC SpA al 31.12.2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del DLgs 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

dott. Piero Maccioni

21

I richiami di informativa - ISA Italia 706

L'ISA Italia **706** tratta di tutta una serie di **comunicazioni** che il revisore può trasmettere all'utilizzatore del bilancio, contenute nella propria relazione, qualora lo **ritenga necessario** secondo il proprio giudizio professionale per:

- richiamare l'attenzione su uno o più aspetti oggetto di informativa nel bilancio che rivestano un'**importanza** tale da risultare **fondamentali** per la comprensione del **bilancio** stesso da parte degli utilizzatori (**enfasi**);
- richiamare l'attenzione su uno o più aspetti, **diversi da quelli oggetto d'informativa nel bilancio**, che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della **revisione contabile**, delle **responsabilità** del revisore o della **relazione** di revisione (**altri aspetti**).

dott. Piero Maccioni

22

I richiami di informativa - ISA Italia 706

- un **ampio utilizzo** dei richiami d'informativa **riduce l'efficacia** della comunicazione del revisore riguardo agli aspetti oggetto del richiamo stesso e, inoltre, l'inserimento nel richiamo d'informativa di **maggiori informazioni** rispetto a quelle presentate o oggetto di informativa nel bilancio può sottendere che l'aspetto **non sia stato appropriatamente presentato** o oggetto di **appropriata informativa** nel bilancio
- se il revisore **prevede** di inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa - sia per i **profili etici**, per la **corretta osservanza** dei PPRR e sia per i **corretti rapporti** con la direzione e gli altri organi della governance (es. il collegio sindacale) - dovrà **comunicare** tale sua **intenzione** proponendo la formulazione del contenuto del richiamo

dott. Piero Maccioni

23

I richiami di informativa - ISA Italia 706

Il revisore include un paragrafo di richiamo di informativa se ritiene che vi siano **fatti di particolare importanza** indicati dalla società nella nota integrativa del bilancio che meritino di essere **portati all'attenzione** dei destinatari della relazione.

Il richiamo di informativa è sempre collocato successivamente al paragrafo **"elementi alla base del giudizio"** sul bilancio **per distinguerlo in modo chiaro dai rilievi**.

CONSOB, 1° dic 1999 «Ove lo ritenga opportuno il revisore può esporre un **richiamo d'informativa** (o paragrafo d'enfasi), riportando le informazioni di particolare rilevanza che, **per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio**, meritino di essere richiamate all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori».

dott. Piero Maccioni

24

I richiami di informativa - ISA Italia 706

per ricorrere al richiamo d'informativa **devono** essere osservate delle **prescrizioni condizionanti**:

- il revisore deve avere acquisito **elementi probativi** appropriati e sufficienti in merito al fatto che l'aspetto oggetto del richiamo **non sia significativamente errato** nel bilancio;
- il richiamo d'informativa **deve riferirsi unicamente** a **informazioni presentate** o oggetto d'informativa **nel bilancio**.

I richiami di informativa - ISA Italia 706

In quali circostanze ?

- un'incertezza relativa all'**esito futuro** di un **contenzioso** di natura eccezionale;
- azioni da parte delle **autorità di vigilanza**;
- applicazione di **disposizioni normative** previste dal legislatore che abbiano un **effetto pervasivo** sul bilancio;
- un **grave evento** che ha avuto o continui ad avere un **impatto significativo** sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa

I richiami di informativa - ISA Italia 706

In certi casi - "appendici" [sub 1) e 2)] al PR **706** - l'inserimento di un richiamo d'informativa / paragrafo relativo ad altri aspetti deve essere ritenuto come un'**indicazione obbligatoria**:

- PR **560 "Eventi successivi"** quando il revisore ha dovuto procedere alla **riemissione** della propria relazione di revisione, nei casi in cui il bilancio sia stato modificato dalla direzione per effetto di eventi successivi;
- PR **570 "Continuità aziendale"** quando il bilancio è stato redatto con l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale, **pur in presenza di incertezze significative**, e nello stesso sia fornita adeguata informativa, il revisore dovrà includere nella propria relazione una evidenza circa l'esistenza di un'incertezza significativa relativa all'evento/circostanza che può fare sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come impresa in funzionamento;

dott. Piero Maccioni

27

I richiami di informativa - ISA Italia 706

Gli ISA Italia richiedono che nel paragrafo dei richiami di informativa vi sia una **attestazione esplicita** del revisore che il **giudizio sul bilancio non contiene rilievi** rispetto ai punti richiamati; l'inserimento di un richiamo d'informativa nella relazione di revisione **non può influire** sul giudizio del revisore.

per evitare un uso improprio dei richiami di informativa come strumento "alternativo" ad un giudizio con rilievi

Il richiamo **non sostituisce** l'espressione da parte del revisore di un giudizio **diverso da quello senza modifiche**, (giudizio con rilievi, giudizio negativo, dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio), né può sostituire una **carenza dell'informativa nel bilancio** che la direzione sia tenuta a rendere in base al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al caso specifico

dott. Piero Maccioni

28

richiami di informativa - ISA Italia 706 [1/6]

Operazione sociale straordinaria (conferimento)

Come richiamo dell'informativa fornita dagli amministratori in bilancio, la Società - nell'ambito di un programma di ristrutturazione - **ha conferito il ramo aziendale** operante nel settore ... a una Società **interamente controllata**. Conseguendo da tale operazione l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, nella voce partecipazioni, del valore delle azioni ricevute, complessivamente pari a €/mil ____ e nel conto economico la plusvalenza realizzata, pari a €/mil _____. Le attività oggetto del conferimento sono state valutate a valori correnti determinati sulla base di una perizia di stima eseguita da soggetti indipendenti.

Operazione sociale straordinaria (fusione)

Nel corso dell'esercizio è stata realizzata la **fusione per incorporazione**, con effetti civilistici e fiscali dal 1° gennaio 20XX della Società Alfa SpA. Gli effetti sul bilancio di tale operazione sono evidenziati nella nota integrativa

richiami di informativa - ISA Italia 706 [2/6]

Operazioni inusuali

A titolo di richiamo d'informativa si segnala che la Società ha **rivalutato gli immobili di proprietà, ai sensi della Legge ____ del _____**. Gli effetti di tale rivalutazione sono evidenziati nella nota integrativa.

Deroghe, cambiamento dei criteri di valutazione

- A titolo di richiamo d'informativa si segnala che per la **valutazione di alcuni titoli iscritti nell'attivo circolante** la Società si è **avvalsa della deroga** prevista dal D.L. n°185 del 29 novembre 2008, convertito con la Legge n°2 del 28 gennaio 2009. Gli effetti della deroga sono evidenziati nella nota integrativa.
- A titolo di richiamo d'informativa si segnala che la Società ha **modificato la stima della vita utile dei fabbricati strumentali**. Le motivazioni della modifica e i relativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio sono illustrati nella nota integrativa

richiami di informativa - ISA Italia 706 [3/6]

Modifiche nell'assetto/operatività dell'impresa

In data gg.mm.20XX l'assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, la **facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento** entro il periodo di X anni dalla data della deliberazione, con **esclusione del diritto di opzione** ai soci sensi dell'art. 2441, 4° comma, del Codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo di € ...

Gli effetti di tale operazione straordinaria sono evidenziati nella nota integrativa.

richiami di informativa - ISA Italia 706 [4/6]

richiamo ritenuto dai PRR come un'**indicazione obbligatoria**:

Continuità aziendale (#1)

La Società ha subito negli ultimi esercizi perdite significative a seguito della perdurante crisi economica e si trova in una **situazione di squilibrio finanziario**. Gli amministratori hanno redatto il bilancio utilizzando il presupposto della continuità aziendale.

La relazione sulla gestione e la nota integrativa **descrivono esaurientemente** la situazione e le incertezze e illustrano i piani e le azioni intraprese dagli amministratori per recuperare l'equilibrio economico finanziario, dal cui **successo**, allo stato **incerto**, dipende la permanenza del presupposto della continuità aziendale.

richiami di informativa - ISA Italia 706 [5/6]

Continuità aziendale (#2)

Nel corso dell'esercizio, in relazione alla non positiva evoluzione del mercato, la banca finanziatrice ha **sospeso l'erogazione dei finanziamenti** deliberati e contrattualizzati per via del mancato rispetto del *covenant* _____. Gli amministratori hanno intrapreso con l'istituto finanziatore immediate iniziative e, come descritto nella nota integrativa, sono stati raggiunti accordi di massima, già oggetto di parere favorevole da parte del Comitato fidi dell'istituto finanziatore, **tuttavia non ancora formalizzati**.

La relazione sulla gestione e la nota integrativa descrivono esaurientemente la situazione e le incertezze connesse al **rinovo dell'accordo di finanziamento** da cui dipende la permanenza del presupposto della continuità aziendale.

dott. Piero Maccioni

33

richiami di informativa - ISA Italia 706 [6/6]

Situazione di incertezza

Richiamo l'attenzione sulla circostanza che, come descritto nella nota integrativa, la Società **è stata citata in giudizio** per inadempienza contrattuale relativa a [*descrizione della fattispecie*].

Allo stato attuale non è possibile prevedere l'esito finale della causa e non è stato fatto alcun accantonamento nel bilancio per i danni richiesti, il cui importo non è quantificabile. **Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.**

dott. Piero Maccioni

34

il richiamo di informativa (adesione facoltativa a norme di legge)

GOAL ECONOMY: come la finanza globale ha trasformato il calcio
Il decreto Salva-calcio (di Marco Bellinazzo, *Il Sole 24 Ore*)

...

Gli allora presidenti della Federcalcio Franco Carraro e della Lega calcio Adriano Galliani si attivano così per trovare una soluzione e un «aiutino» statale. A Palazzo Chigi trovano le porte spalancate. Il premier Silvio Berlusconi e il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, prendono a cuore il caso, il 24 dicembre, alla vigilia di Natale del 2002, il Governo vara un decreto legge che passerà alla storia come Decreto Salva-calcio o «**spalma-ammortamenti**» (in realtà è più uno spalma-svalutazioni).

Il provvedimento **consente alle società di svalutare il parco calciatori con rate decennali**. In sostanza, se ho strapagato un giocatore 100 miliardi di lire e di fatto ne vale 50 (per stabilire il giusto prezzo del calciatore si ricorre a una perizia giurata) posso **evitare di ammortizzare il cartellino su più anni, decidendo di svalutarlo**.

dott. Piero Maccioni

35

il richiamo di informativa (adesione facoltativa a norme di legge)

Fino al 23 dicembre 2002 avrei dovuto, **in base al Codice civile e ai principi contabili, abbattere subito il valore iscrivendo in bilancio una perdita secca di 50 miliardi**, dal 24 dicembre posso decidere di **aderire** alla nuova disciplina e **iscrivere un costo di 5 miliardi all'anno** fino al 2013. Un bel vantaggio. Lo stesso presidente della Commissione Bilancio della Camera che converte in legge il decreto nel febbraio del 2003, definisce la norma «**un obbrobrio politico e contabile**», e si affretta a spiegare che «*il parere della Commissione è positivo perché non ci sono effetti sui conti pubblici e, anzi, magari qualche società va in utile e paga le tasse*», l'unica condizione è che l'opzione per la svalutazione si faccia all'interno del bilancio 2003.

dott. Piero Maccioni

36

il richiamo di informativa (adesione facoltativa a norme di legge)

Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato ai sensi dell'art. 156 del DLgs 24.2.1998, n°58

Bilancio consolidato del Gruppo AS. Roma chiuso al 30 giugno 2003

Differimento a futuri esercizi delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive dei calciatori

Come descritto nella nota integrativa al bilancio consolidato, la società AS Roma SpA **ha differito a futuri esercizi l'ammontare delle svalutazioni** dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive dei calciatori professionisti, determinato originariamente in circa 134 milioni di euro sulla base di un'apposita perizia giurata. Tale trattamento contabile è **consentito** dall'articolo 18 bis della legge 23 marzo 1981 n°91, introdotto con la legge di conversione del DLgs. 282/2002 **in alternativa all'imputazione dell'intero onere al conto economico**, come previsto dalle norme sul bilancio d'esercizio contenute nel Codice Civile e nei principi contabili di riferimento.

Quest'ultimo trattamento contabile avrebbe comportato sul bilancio consolidato **un aumento della perdita dell'esercizio e una riduzione del patrimonio netto** al 30 giugno 2003 di circa **120 milioni di euro**.

dott. Piero Maccioni

37

il richiamo di informativa (adesione facoltativa a norme di legge)

L'applicazione della legge speciale, sopra citata, ha pertanto **consentito la ripartizione delle perdite in dieci esercizi**.

Il trattamento contabile seguito è in linea con quanto stabilito dalla **Lega Nazionale Professionisti** che in data 29 settembre 2003 ha trasmesso un documento interpretativo sulla normativa in questione. Tale trattamento contabile peraltro **differisce** da quanto stabilito dall'**OIC** (Organismo Italiano Contabilità), che in data 30 maggio 2003 ha emesso un proprio documento interpretativo al riguardo.

Rileviamo inoltre - per completezza di informativa - che la **Commissione Europea** avrebbe avanzato **ipotesi di violazione** dei regolamenti della Unione Europea sugli aiuti di Stato e, in seguito a tale affermazione, sarebbe stata aperta un'**indagine** dalla Commissione stessa. Alla data della presente non sussistono tuttavia elementi di giudizio, circa gli esiti della indagine in questione.

L'assorbimento di tali costi capitalizzati negli esercizi futuri dipenderà dall'effettivo realizzarsi delle attese reddituali e finanziarie del Gruppo.

dott. Piero Maccioni

38

“Altri aspetti” e le informazioni comparative [1/4]

Vi sono dei casi in cui il revisore considera necessario comunicare un **aspetto** diverso da quelli normalmente presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, in base al suo giudizio professionale, è considerato **rilevante**.

L'ISA Italia **710** (“dati corrispondenti”) prevede un **apposito paragrafo** della relazione di revisione dal titolo “**Altri aspetti**”, successivo al paragrafo del giudizio e agli eventuali richiami d’informativa. Il contenuto di questo paragrafo riflette il fatto che **non è richiesto che tali altri aspetti siano presentati e oggetto di informativa nel bilancio**.

Il paragrafo **non può comprendere** le informazioni che leggi, regolamenti o altri principi professionali (es.: i principi etici sulla riservatezza delle informazioni), vietano al revisore di fornire.

Tale paragrafo **non può neppure comprendere informazioni** che è previsto debbano essere fornite in bilancio dalla direzione della società.

“Altri aspetti” e le informazioni comparative [2/4]

La relazione di revisore, diversamente rispetto al passato, **non contiene alcun riferimento agli importi ed alle informazioni dell’esercizio precedente**, in quanto il giudizio del revisore si riferisce al bilancio del periodo amministrativo in esame nel suo complesso, inclusivo dei dati corrispondenti.

Tale **regola non si applica** quando il bilancio dell’esercizio precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un **altro professionista**. In tal caso la relazione di revisione **deve includere** un paragrafo di altri aspetti che dichiari che il bilancio dell’esercizio precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di altro revisore, che **riporti la tipologia di giudizio espressa** e che indichi, nei casi in cui sia stato espresso un **giudizio con modifica**, le relative motivazioni.

“Altri aspetti” e le informazioni comparative [3/4]

- La società è soggetta alla **direzione e coordinamento** della società ALFA. In calce alla nota integrativa sono riportati i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla società ALFA. **Il nostro esame non è esteso a tali dati.**
- La società detiene **significative partecipazioni di controllo** e, come richiesto dalle norme di Legge, predispone il **bilancio consolidato** di gruppo che sarà da noi esaminato con una relazione emessa in data successiva.
- La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla legge di **non predisporre il bilancio consolidato**, pur in presenza di significative partecipazioni di controllo, in quanto a sua volta controllata dalla Alfa SpA che è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, sottoposto a revisione contabile da altro revisore.

dott. Piero Maccioni

41

“Altri aspetti” e le informazioni comparative [4/4]

- Il bilancio dell'esercizio precedente è stato esaminato da **altro revisore** che ha emesso la propria relazione in data **gg/mm/aaaa**, consistente in un **giudizio con modifiche**, con un rilievo relativo a _____
- Il bilancio dell'esercizio precedente **non è stato oggetto di revisione contabile** in quanto la Società non era obbligata ai sensi di legge.

I dati comparativi riportati nel bilancio e relativi all'esercizio 20XX **non** sono stati oggetto da parte nostra di revisione contabile.

dott. Piero Maccioni

42

Il ruolo del professionista [1/2]

La società oggetto di revisione applica una legge di rivalutazione monetaria ⇒ **tale circostanza** può essere oggetto di un **richiamo di informativa**, per evidenziare appunto un fatto di per sé in accordo con la normativa di riferimento per la redazione del bilancio, ma di carattere inusuale e degno di enfasi.

Già la scelta se richiamare o meno la circostanza nella relazione di revisione con un paragrafo d'enfasi, costituisce oggetto di una **valutazione soggettiva del professionista**. Ma questa circostanza può avere differenti gradi di rilevanza sulla base delle informazioni di contorno. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, proprio nell'esercizio in cui la società si avvale della possibilità di rivalutare i beni di impresa, si assiste ad una **perdita di esercizio dovuta ad un evento eccezionale**, che erode significativamente il patrimonio netto, pur non compromettendo la capacità della società di continuare ad operare in continuità aziendale. La circostanza della rivalutazione monetaria potrebbe divenire, sulla base della valutazione del revisore, **maggiormente meritevole di un richiamo di informativa**, proprio perché in assenza della stessa la società avrebbe subito una **significativa riduzione del proprio patrimonio netto**.

dott. Piero Maccioni

43

Il ruolo del professionista [2/2]

Ciò vale naturalmente nelle circostanze in cui il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriati elementi probativi relativamente alla conformità degli effetti della rivalutazione delle immobilizzazioni rispetto alle norme di riferimento per la redazione del bilancio, anche se ciò non è scontato.

Si pensi ad esempio ai casi in cui, **in presenza di perdite**, la società decide di avvalersi della **rivalutazione monetaria** per ripristinare il valore del patrimonio netto nei limiti legali.

Tuttavia, il valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione, sottoposto ad **impairment** secondo le regole del principio contabile **OIC 9**, indica un **importo inferiore** rispetto al valore rivalutato, che pertanto richiederebbe di essere adeguato al valore recuperabile.

In tali circostanze, **il problema per il professionista** non sarà tanto la scelta se riportare o meno un **richiamo di informativa** sulla rivalutazione operata ai sensi di legge, quanto piuttosto **valutare la portata dei rilievi** in merito alla corretta applicazione dei principi contabili in tema di valutazione delle immobilizzazioni.

dott. Piero Maccioni

44

Le tipologie del giudizio

L'eventuale presenza di un paragrafo di richiamo d'informativa **NON** genera un'ulteriore tipologia di giudizio

- 1 **Giudizio senza modifica**
- 2 **Giudizio con modifica**
- 3 **Giudizio negativo**
- 4 **Impossibilità di esprimere un giudizio**

Fonti utilizzate per la realizzazione delle slides:

- **ISA Italia 700 - 705 - 706 - 710**
<http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=48f8d800-d9db-423a-a05e-4350c8e69e26>
- **Nota informativa CNDCEC del 13.9.2017 «Nuovi principi di revisione in materia di relazione»**
<http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=00006d9e-4875-4e7f-92bc-ca0489584638>
- **«ISA Italia: con la nuova relazione di revisione più chiari i giudizi sul bilancio»**, Norme e tributi - Sole24Ore, gennaio 2016
- **«Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia»**, Quaderno n°61, SAF - ODCEC Milano (D. Bernardi, G. Insaudo, L. Magnano San Lio, C. Mariani) settembre 2015